

A. Les, ont schraib an tèckst pet mindestn 180 beirter.

Van a por jarder as de pèrng va de inger region ist bider kemmen der bolf.

Denk der za schraim va:

- a) bavai der bolf pföllt nèt en de hirtn;
- b) bavai a toal song as ist recht za lònng bider kemmen der bolf;
- c) bos tschicht en de natur ont en de òndern vicher;
- d) bos kònnnt men tea' za leing òlla oa'ne;
- e) abia tea'sa en de òndern platz van Balschlònt, bou as ist der bolf.

B. Les ont vill aus pet de beriter as stimmen mear

De Egizi hom _____ en derver oder en stòtt n glaim
_____ Nilo. De mauern as hom innzai't de _____,
de haiser ont de groasn haiser, sai' gaben gamòcht pet matone va
_____ ont stroa gaderrt en de sunn; de òllgamo' haiser, abia de
gotthaiser ont de gram, sai' gaben _____ pet stoa'. S
_____ en Egitto ist nèt gaben glaich ver òlla. S lem ist gaben
organisiart no de _____ as hom zuakeart de lait. En de gram de
arkeolong hom _____ an schouber kloa'na statue ont piltn as
hom en gamòcht kennen s lem van sèll folk. De haiser van pauern hom gahòp
an oa'zeges zimmer ont s dòch garo, bou pa der _____ hom se
tschloven. De _____ bea'ne gahòp: de tischer, de teppechn ont
de zea'r sai' gaben va papir. De raichen enveze, hom galep en groasn haiser
pet an schouber ont _____ zimmeder. De gabanter sai' dester
ont vrisch gaben: de sèlln van raichen sai' va bais laimet gaben; de sèlln van
òrmen lait sai' gaben gamòcht pet an _____ stoff. De raichen
hom gahòp raicha schmick ont _____ paruke.

C. Ibersetz as bersntolerisch

LEGGE PROVINCIALE SUGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

Legge provinciale 28 marzo 2012, n. 4

Protezione degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo

Art. 2 - Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai fini di questa legge s'intende per:

- a) "animale d'affezione": l'animale tenuto, o destinato a essere tenuto, dall'uomo per compagnia o affezione, senza fini alimentari o produttivi, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come i cani per disabili, gli animali per la pet therapy e per la riabilitazione; gli animali selvatici non sono considerati animali d'affezione;
- b) "responsabile di animale d'affezione": il proprietario o il detentore che ne risponde civilmente o penalmente;
- c) "animale randagio": l'animale d'affezione vagante sul territorio non identificato o non iscritto nella relativa anagrafe e comunque non riferibile a un proprietario; gli animali randagi non possono essere soppressi e non possono essere destinati a sperimentazioni;
- d) "allevamento di cani e gatti per attività commerciali": la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a cinque femmine o trenta cuccioli per anno;
- e) "allevamento di altri animali d'affezione per attività commerciali": esclusivamente l'allevamento esercitato a fini di lucro;
- f) "commercio di animali d'affezione": qualsiasi attività economica diretta al commercio, all'allevamento, all'addestramento e alla custodia, compresa l'attività di toelettatura, di animali d'affezione.

2. La fauna selvatica e quella ittica non rientrano nell'ambito di applicazione di questa legge. La loro tutela e il loro prelievo sono disciplinati dalle rispettive normative.

Art. 3

Doveri del responsabile

1. Il responsabile di un animale d'affezione è tenuto a garantirne la salute e il benessere.

2. Il responsabile di un animale d'affezione, anche ai fini della prevenzione del randagismo e dei danni o delle lesioni a persone, animali o cose e del decoro urbano, deve adottare le seguenti misure:

- a) rifornirlo di cibo e acqua in quantità sufficiente;
- b) assicurargli le necessarie cure sanitarie anche attraverso l'adesione a piani di prevenzione individuati con deliberazione della Giunta provinciale;
- c) garantire l'igiene e l'adeguatezza degli spazi di dimora;
- d) in caso di trasporto, assicurare un trattamento adeguato e comunque tale da non arrecargli danni o sofferenze nel corso del viaggio;
- e) adottare ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
- f) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
- g) adottare e utilizzare tutti gli strumenti disponibili per la rimozione delle deiezioni nei luoghi pubblici.

3. Al responsabile della detenzione di un animale d'affezione è vietato utilizzare la catena o qualunque altro strumento di contenzione simile, salvo che per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per ragioni urgenti e temporanee di sicurezza, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, sentiti la commissione provinciale per la protezione degli animali d'affezione, la federazione provinciale allevatori e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale.
4. In caso di detenzione di sei o più cani, il responsabile deve dimostrare di essere in grado di accudire gli animali in modo adeguato; per tale condizione valgono tutte le regole applicabili ai canili.
5. E' vietata la detenzione di animali a chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti puniti dal titolo IX bis (Dei delitti contro il sentimento per gli animali) del libro II del codice penale.
6. La detenzione di animali esotici è consentita nel rispetto della normativa vigente in materia.